

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12, comma 3, concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 68;

VISTO il D.P. 181/Area 1/S.G. del 10 novembre 2025 ed in particolare l’articolo 2 con cui il Presidente della Regione, al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTA la nota prot. n. 3118 del 30/03/2026, acquisita in pari data dal Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 5457, con la quale il Segretario Generale del Comune di **Nissoria (EN)** ha comunicato le dimissioni dalla carica della metà dei componenti del Consiglio comunale, precisamente di 5 (cinque) consiglieri comunali su 10 (dieci) assegnati all’Ente, rappresentando inoltre che non è stato possibile procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, poiché, nella lista di appartenenza dell’ultimo consigliere dimissionario, non residuano ulteriori candidati non eletti da chiamare a ricoprire il seggio vacanti ;

VISTA la nota prot. n. 3319 del 03/04/2026, acquisita in pari data dal Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 5878, con la quale il Segretario Generale del Comune di Nissoria (EN) ha trasmesso le dimissioni dei 5 consiglieri (cinque), attestando contestualmente l’impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari per esaurimento dei candidati non eletti nella lista di appartenenza;

PRESO ATTO della nota del Presidente del Consiglio del Comune di Nissoria pervenuta in data 14/04/2026 e acquisita in data 15/04/2026 al protocollo dipartimentale al n. 6518, con la quale vengono fatti dei rilievi in ordine alla dichiarazione di decadenza dell’organo predetto sostenendo che, ai fini del calcolo del quorum strutturale per la funzionalità dell’organo, debba farsi applicazione dell’art. 37 del T.U.E.L.

CONSIDERATO che la Regione Siciliana esercita potestà legislativa esclusiva e primaria in materia di ordinamento degli enti locali, per espressa previsione dell’art. 14, lett. o) dello Statuto Speciale, come sistematicamente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale;

RILEVATO che la composizione numerica del Consiglio comunale di Nissoria e il regime giuridico inerente alla riduzione dei relativi componenti sono disciplinati, nel territorio della Regione Siciliana, in via esclusiva

dall'art. 43 della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 (O.R.E.L.), come modificato dalla L.R. 26 giugno 2015, n. 11, nonché dalle disposizioni di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, che dettano le norme di recepimento e integrazione dell'ordinamento degli enti locali regionali;

RILEVATO che l'art. 43 dell' O.R.E.L. definisce puntualmente la composizione del Consiglio Comunale elencando in modo tassativo il numero dei membri del Consiglio in base alle fasce demografiche, senza mai includere la figura del Sindaco nel computo dei componenti, in conformità alla struttura normativa dell'ordinamento regionale che configura il Sindaco quale organo distinto e autonomo rispetto al Consiglio comunale, per cui nessun atto statutario o regolamentare di matrice comunale può derogare al quorum funzionale e strutturale espressamente stabilito dalla fonte primaria regionale;

CONSIDERATO che secondo consolidato orientamento la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che la Regione Siciliana esercita potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Speciale, distinguendola nettamente dalle Regioni a statuto ordinario e riconoscendo la legittimità della disciplina regionale degli organi locali in deroga alla normativa statale generale, fatta salva l'osservanza dei soli principi costituzionali inderogabili (cfr. Corte Costituzionale n. 67 del 2012);

CONSIDERATO che tale assetto trova conferma nel dato testuale del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 1, comma 2, ai sensi del quale le disposizioni del Testo Unico medesimo *"si applicano, in quanto compatibili, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"* conseguendone che l'art. 37 del TUEL, non è direttamente applicabile nel territorio della Regione Siciliana ove sussista una disciplina regionale specifica e incompatibile, quale quella recata dall' art. 43 dell'O.R.E.L.;

CONSIDERATO, pertanto, che le dimissioni predette hanno determinato la riduzione della composizione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con la conseguenza di doverne dichiarare la decadenza, ai sensi di quanto testualmente previsto dell'art. 53, comma 3, dell'O.R.EE.LL. e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 3 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di Comune di Nissoria (EN) e contestualmente provvedere, a norma dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina del Commissario straordinario in sostituzione dell'Organo decaduto ai sensi dell'art. 55 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i poteri del predetto organo, fino alla naturale *scadenza dell'Organo ordinario*;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota della Segreteria tecnica dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessore ad *interim* prot. n. 1901/GAB del 17.04.2026 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

CONSIDERATO che il presente atto è da intendersi sottoscritto dal Presidente della Regione anche in qualità di Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per le funzioni propositive a quest'ultimo attribuite dall'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale *ad interim* delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa, il Consiglio comunale del Comune di **Nissoria (EN)** è dichiarato decaduto.

Articolo 2

La dott.ssa Loredana Torella, Segretario Comunale di Fascia A, è nominata Commissario Straordinario per la gestione del Comune di **Nissoria (EN)** in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20 gennaio 2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 21 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Renato Schifani